

Corte costituzionale

Libertà personale

La decisione

È illegittima la disposizione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA (19 luglio 2011) 22 luglio 2011 n. 231 - Pres. MADDALENA - Rel. FRIGO

Il commento a prima lettura

1. Come era agevole prevedere, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta per dichiarare incostituzionale una ulteriore ipotesi di cd. «carcerazione obbligatoria», facendosi riferimento con tale formula ad ipotesi normativamente indicate in cui, sempre che non risultino del tutto assenti esigenze cautelari rilevanti a norma dell'art. 274 c.p.p., il giudice è obbligato ad applicare la misura della custodia in carcere, senza possibilità di ricorso ad ulteriori e meno severe forme di restrizione della libertà.

Il novero di tali ipotesi era stato esteso con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, art. 2 comma 1.

2. Come accennato, la decisione in epigrafe non deve sorprendere posto che la Corte costituzionale - in presenza di una disposizione codicistica che pone una presunzione di inadeguatezza delle misure cautelari alternative alla restrizione in carcere - ha da tempo fissato i limiti entro i quali tali presunzioni sono ammissibili e non collidono con il *favor libertatis* che deve contrassegnare il nostro processo penale, pervenendo in più di una occasione - anche recente - alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 275 in parola: *ex multis*, cfr. la sentenza n. 265 del 2010, relativa a delitti di violenza sessuale, secondo cui pur potendosi ammettere che il legislatore apprezzi direttamente in sede di dettato normativo il valore sintomatico del fatto di reato al fine di semplificare le procedure di accertamento, è comunque illegittima la previsione di una presunzione assoluta, che resti insensibile a fronte di casi concreti ove si ma-

nifesti l'evidente adeguatezza di misure non carcerarie (in senso analogo cfr. la sentenza n. 164 del 2011 che è pervenuta alle medesime conclusioni con riferimento al delitto di omicidio volontario).

3. Nella decisione in commento, la Corte - prima di pronunciarsi per la illegittimità della disposizione - ha inteso dimostrare come le conclusioni da Ella stessa assunte in altre occasioni potessero ben trovare applicazione anche quando il delitto per cui era prevista la carcerazione obbligatoria avesse una connotazione associativa e quindi fosse qualificabile, quanto meno in astratto, come maggiormente pericoloso rispetto a delitti commessi da singoli soggetti.

In proposito, la Consulta evidenzia come lo stesso legislatore non abbia compreso tutti i reati associativi nella previsione sulla custodia obbligatoria, a dimostrazione che non può essere la natura pluripersonale della fattispecie, di per sé sola, a giustificare la presunzione *de quo*. In secondo luogo è agevole ipotizzare l'esistenza di situazioni associative rilevanti ex art. 74 del T.u. stupefacenti i cui partecipi - diversamente da quanto previsto per il delitto di associazione mafiosa, per il quale la presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere continua a rimanere in vigore - risultino credibilmente «contenibili» attraverso misure restrittive alternative alla carcerazione: la Corte evoca l'ipotesi del «piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare - come nel caso oggetto del giudizio *a quo* - operante in un'area limitata e con i più modesti e semplici mezzi».